

Il DL 101/2013 in pillole

di Arturo Bianco

Fonte: www.marcoaurelio.comune.roma.it

ART. 1 LE AUTO DELLE PA	<p>Allungato a tutto il 2015 il divieto per le PA di acquistare auto. Il tetto alle spese per l'esercizio di autovetture si calcola al netto di quelle per l'acquisto.</p> <p>Le PA che non adempiono ai vincoli di censimento delle auto non possono spendere per il loro esercizio più dello 80% della spesa 2013, con maturazione di responsabilità dirigenziale.</p>
ART. 1 LE CONSULENZE	<p>La spesa per studi e consulenze non può essere superiore al 90% del tetto 2013; esclusione di quelle per la privatizzazione.</p>
ART. 1 LE SANZIONI	<p>Gli atti adottati in violazione del tetto di spesa per le consulenze e per le auto sono nulli e determinano il maturare di responsabilità amministrativa, nonché con una sanzione da 1000 a 5000 euro cui provvede il dirigente responsabile individuato dall'ente ovvero, fino a che non individuato, il responsabile anticorruzione e/o per i procedimenti disciplinari.</p>
ART. 2 LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANICI	<p>In caso di soprannumero divieto di effettuare assunzioni solamente per queste qualifiche. Vanno in disponibilità in primo luogo i dipendenti che alla fine del 2015 (e non del 2014) avrebbero maturato i requisiti per il collocamento in quiescenza prima della riforma pensionistica del 2011; queste cessazioni non entrano nel calcolo del tetto per le nuove assunzioni.</p> <p>Le norme sulle eccedenze di applicano a tutte le PA, con la previsione del divieto di ripristinare nelle dotazioni organiche le eccedenze.</p> <p>Il possesso da parte di un dipendente delle condizioni per il collocamento in quiescenza determina l'applicazione delle regole sul collocamento in quiescenza previgenti.</p> <p>Il limite previsto dagli ordinamenti delle PA per il collocamento in quiescenza non è da intendersi modificato dalla riforma pensionistica e costituisce il limite insuperabile per il collocamento in quiescenza.</p> <p>In caso di collocamento in disponibilità a seguito di soprannumero si procede alla risoluzione unilaterale del rapporto.</p>

<p>ART. 3 LA MOBILITÀ NELLE SOCIETÀ CONTROLLATE</p>	<p>Possibilità di mobilità del personale delle società controllate da PA, ma non nei confronti delle PA, previa informazione sindacale.</p> <p>Adozione da parte delle PA di atti di indirizzo con i quali la mobilità è condizione per le assunzioni dall'esterno.</p> <p>Le società controllate da PA che hanno condizioni di eccedenza e/o in cui la spesa del personale supera il 50% di quella corrente dichiarano, previa informazione ai soggetti sindacali ed alla Funzione Pubblica, in eccedenza il personale ex DL 95/2012.</p> <p>Entro i 10 giorni successivi, a cura dell'ente controllante, si procede alla collocazione in altre società controllate.</p> <p>Per favorire il collocamento in società controllate da altre PA possibilità di sottoscrivere specifici accordi sindacali. Possibilità per le società cedenti di dipendenti in eccedenza di sostenere direttamente fino al 30% dei relativi costi fino a 3 anni.</p> <p>Le aziende speciali e le istituzioni di servizi scolastici e per l'infanzia sono escluse dal patto e dai limiti al personale.</p>
<p>ART. 4 LE ASSUNZIONI FLESSIBILI</p>	<p>Le assunzioni flessibili nelle PA sono consentite per fare fronte a esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale. L'applicazione alle PA del DLgs n. 368/2001 è vietata per la copertura di posti vacanti in dotazione organica ed è consentita solamente per le esigenze prima indicate, con il divieto della trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti. Viene disposta la nullità dei contratti che violano questi presupposti, con maturazione di responsabilità amministrativa e dirigenziale, ivi compreso il divieto di erogare salario di risultato.</p> <p>Estensione della nullità e della maturazione di responsabilità amministrativa e dirigenziale alle violazioni sulle collaborazioni.</p> <p>Nelle scuole e negli asili nido degli enti locali le deroghe alle assunzioni flessibili si applicano nel rispetto delle disposizioni sul patto di stabilità e dei vincoli finanziari.</p>
<p>ART. 4 L'UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE</p>	<p>Le autorizzazioni alle assunzioni alle PA statali sono subordinate alla inesistenza di graduatorie approvate dopo lo 1.1.2008.</p> <p>Le graduatorie valide (nda approvate dopo il 30.9.2003) nelle PA soggette a limiti alle assunzioni sono prorogate fino al 2015.</p>
<p>ART. 4 LA STABILIZZAZIONE</p>	<p>Obbligo per tutte le PA che vogliono stabilizzare i precari di dare risposta allo specifico censimento della Funzione Pubblica.</p> <p>Possibilità di bandire fino al 2015, entro il tetto del 50% della spesa per nuove assunzioni, concorsi riservati esclusivamente a coloro che hanno maturato i requisiti per la stabilizzazione ex leggi finanziarie 2006 e 2007 o che hanno maturato 3 anni di anzianità nell'ultimo quinquennio nella stessa PA, ad esclusione del personale degli uffici di staff; possibilità da usare in aggiunta all'articolo 35 del DLgs n. 165/2001.</p>

	<p>Utilizzabilità triennale.</p> <p>Queste assunzioni possono essere effettuate anche part time</p> <p>Per favorire le assunzioni a tempo indeterminato di LSU e LPU le regioni predispongono una graduatoria per anzianità anagrafica. Fino al 2015 gli enti territoriali che hanno carenze nel personale per la cui assunzione è richiesta la scuola dell'obbligo, nel rispetto dei tetti alle assunzioni procedono in deroga al tetto del 30% per gli LSU ed LPU alla utilizzazione anche del tempo parziale attingendo alla graduatoria regionale.</p> <p>Possibilità di proroga nel triennio fino al completamento delle procedure e comunque entro la fine del 2015 dei contratti a tempo determinato in scadenza in corso di stabilizzazione.</p> <p>Norma di principio per regioni ed enti locali.</p>
ART. 5 RIFORMA DELLA CIVIT	<p>Attribuzione all'Aran, con composizione integrata, dei compiti attribuiti dal DLgs n. 150/2009 alla CIVIT in materia di misurazione e valutazione delle performance.</p> <p>Alla FFPP i compiti della Civit sulla qualità dei servizi pubblici</p> <p>Modifica della composizione della Civit</p>
ART. 7 TESTIMONI DI GIUSTIZIA	<p>Obbligo per le PA di assunzione dei testimoni di giustizia</p>
ART. 7 ASSUNZIONI OBBLIGATORIE	<p>Obbligo per tutte le PA di determinare le scoperture di posti riservati alle assunzioni obbligatorie, tenendo conto delle eccedenze. Obbligo di assunzione in modo da coprire tali scoperture; tali assunzioni sono in deroga ai vincoli esistenti.</p>

